CAMERA DEI DEPUTATI N. **4069** -A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15 del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 16 settembre 1998

(Relatore: **ZACCHERA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 29 luglio 1997 (v. stampato Senato n. 2259)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(FANTOZZI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 16 settembre 1996

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 30 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4069 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

ZACCHERA, *Relatore*.

ALLEGATO

L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra l'Italia ed il Kenya, firmato a Roma il 16 settembre 1996, rientra nell'ambito delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico agli operatori economici italiani interessati ad investire in Kenya.

Nel 1994, infatti, le Autorità keniane hanno adottato, nel quadro del processo di liberazione dell'economia avviato su suggerimento delle Istituzioni finanziarie internazionali e dei Paesi donatori, una serie di misure volte a favorire gli investimenti esteri (abolizione delle licenze all'importazione, libera fluttuazione dello scellino, liberalizzazione valutaria, abolizione di vari controlli sui prezzi, possibilità per gli operatori stranieri di operare sul mercato mobiliare locale, e via di seguito).

Nello stesso anno il Governo keniano ha inoltre organizzato una Conferenza internazionale per la promozione degli investimenti nel corso della quale sono stati posti in rilievo la stabilità politica del Kenya (specie rispetto agli avvenimenti nell'area), la relativa efficienza delle sue infrastrutture ed in particolare la volontà del Governo di proseguire sulla strada della promozione del settore privato. Alla Conferenza hanno partecipato anche diverse imprese italiane interessate ad operare nel Paese.

Sempre nel 1994 anche l'interscambio commerciale tra l'Italia ed il Kenya ha registrato un incremento del 14 per cento rispetto all'anno precedente, con un aumento del 28 per cento delle nostre esportazioni e del 27 per cento delle importazioni.

In considerazione, quindi, delle possibilità di inserimento di imprese italiane, anche attraverso la costituzione di società miste, nei progetti di sviluppo del Paese e nel programma di privatizzazione in corso (in particolare nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni) si è ritenuto opportuno proporre la conclusione di un Accordo che fornisse adeguate garanzie giuridiche ai nostri potenziali investitori.

Dopo un incontro tra le Parti, svoltosi a Nairobi nel gennaio 1996, e la definizione per via diplomatica di alcuni punti rimasti in sospeso, l'Accordo è stato firmato nel corso della visita in Italia del Ministro delle finanze Mudavadi, che ha incontrato nell'occasione vari rappresentanti dell'imprenditoria italiana.

Con l'applicazione dell'Accordo, gli investimenti italiani in Kenya potranno beneficiare di un trattamento equo e di adeguata protezione in materia di trasferimento degli utili di esercizio, di nazionalizzazioni, di controversie, eccetera.

L'Accordo assicura inoltre il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati, escludendo provvedimenti ingiustificati e discriminatori.

È prevista, altresì, la corresponsione di un equo indennizzo, liberamente trasferibile, non solo in caso di espropriazione per pubblica utilità, ma anche per danni o perdite derivanti da guerra, conflitti armati, stati di emergenza nazionale o guerra civile.

In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce alcune soluzioni alternative a scelta dell'investitore, che comprendono, oltre ai tribunali locali territorialmente competenti, anche l'arbitrato internazionale e la possibilità di ricorrere al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative ad investimenti, istituto dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965.

Si ritiene, pertanto, che l'Accordo rappresenti un valido strumento per la promozione e la protezione degli investimenti italiani in Kenya, in linea anche con il più recente orientamento verso un rilancio della cooperazione con l'Africa, che non può prescindere dal contributo del capitale privato.

Dall'attuazione del presente Accordo, finalizzato essenzialmente a promuovere gli investimenti italiani, assicurando ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvederà con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni non appare necessaria la redazione della relazione tecnica, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione, preso atto della dichiarazione del Governo per cui le modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento non costituiscono una fattispecie di imputazione di nuovi oneri a carico di ordinari capitoli di bilancio, ma configurano semplicemente l'utilizzo di una quota interna di una unità previsionale di base già finalizzata, tra l'altro, a questo scopo e conseguentemente dotata di apposite risorse finanziarie dalla vigente legge di bilancio; preso altresì atto dell'impegno del Governo a comunicare quanto prima alla Commissione bilancio l'elenco delle unità previsionali di base dello stato di previsione dei vari Ministeri, la cui dotazione sia stata determinata in base ai medesimi criteri, a cui possano quindi fare riferimento nuovi provvedimenti onerosi; ritenuto peraltro che, al di fuori della predetta fattispecie, appare opportuno che per il futuro i provvedimenti suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri siano comunque dotati di una specifica norma di copertura finanziaria, conformemente a quanto sanciscono l'articolo 81 della Costituzione e la legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni e integrazioni, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 16 settembre 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

DDL13-4069A
Lire 500